

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1205
Data della delibera	14-11-2025
Oggetto	Regolamento
Contenuto	REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI. AGGIORNAMENTO E RIEDIZIONE 2025.

Dipartimento	DIPARTIMENTO APPROVVIGIONAMENTO PRESTAZIONI BENI E SERVIZI
Direttore del Dipartimento	BONCIANI RITA
Struttura	SOC APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI
Direttore della Struttura	NENCIONI GIORGIO
Responsabile del procedimento	NENCIONI GIORGIO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	23	Regolamento dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 del 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate:

- la Delibera del Direttore Generale n.1222 del 16.10.2023 con la quale la Dr.ssa Valeria Favata è stata nominata Direttore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera del Direttore Generale n.776 del 26.06.2025 con la quale il Dr. Lorenzo Roti è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera del Direttore Generale n.1243 del 24.10.2023 con la quale la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata nominata Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda USL Toscana Centro;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- la Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "Disciplina del servizio sanitario regionale";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 13 febbraio 2018, n. 7/R;
- Delibera Giunta Regione Toscana n. 307 del 18/03/2024 “Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel Servizio Sanitario Regionale. Revoca della delibera GRT n. 1274/2018”
- il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 cd “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Regione Toscana n. 59/R del 07.10.2025 “Regolamento di attuazione dell’articolo 101.1, comma 6 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale. Abrogazione del d.p.g.r. 7/R/2018”;

Richiamate:

- la delibera del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, nonché la delibera del Direttore Generale n. 889 del 23/07/2020 avente ad oggetto “Sistema aziendale di deleghe: revisione della casistica riportata nell’allegato “A” della delibera del Direttore Generale n. 644 del 18/04/2019”;
- la delibera del Direttore Generale n. 982 del 08/07/2021 di revisione della delibera del Direttore Generale n. 916 del 20/06/2019 ad oggetto: “Approvazione del Regolamento dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi”;
- la delibera del Direttore Generale n. 620 del 11/05/2023 con la quale sono state approvate modifiche organizzative a vari Dipartimenti dell’Azienda USL Toscana Centro e nella quale viene prevista la Struttura Organizzativa Complessa – SOC Approvvigionamento beni e servizi afferente al Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi;
- la delibera del Direttore Generale n. 819 del 29/06/2023 con la quale è stato attribuito, a decorrere dal 01/07/2023, l’incarico di Direzione al Dott. Giorgio Nencioni della suddetta SOC Approvvigionamento Beni e Servizi;

Preso atto inoltre:

- che l'art. 132 comma 1 e l'art. 133 della legge 40/2005 stabiliscono che le Aziende Sanitarie per lo svolgimento dell'attività di acquisizione di beni e servizi si dotino del Regolamento dell'attività contrattuale;
- dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e ss.mm.ii, che stabilisce la nuova soglia di €. 140.000,00 per gli affidamenti diretti;
- del vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 approvato dal Consiglio dell'ANAC nell'adunanza del 30 luglio 2024;
- della delibera GRT 307/2024 che sostituisce la 1274/2018 ed ha innalzato la soglia di competenza delle Aziende Sanitarie per l'acquisizione di beni e servizi da € 40.000,00 a € 140.000,00;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce della nuova normativa in materia di contratti pubblici e della riorganizzazione delle funzioni ESTAR in materia di affidamenti diretti, di procedere all'approvazione del nuovo Regolamento dell'attività Contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi, di cui all'Allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Evidenziato altresì che il regolamento approvato con il presente provvedimento potrà subire ulteriori aggiornamenti a seguito dell'entrata in vigore di ulteriori normative nazionali e regionali in materia, di deliberazioni di ANAC e di eventuali linee guida o specifiche deliberazioni di ESTAR, quale centrale di committenza regionale;

Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di natura economica o finanziaria;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.42 comma 4 LRT 40/2005 e s.m.i, stante la necessità di allineare alle novità normative alcuni aspetti procedurali delle varie fasi del processo di acquisto;

Preso atto che il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento beni e servizi, dott. Giorgio Nencioni, nel proporre il presente atto ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e la congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria da lui stesso effettuata in qualità di Responsabile del Procedimento;

Su proposta del Direttore S.O.C. Approvvigionamento beni e servizi Dott. Giorgio Nencioni

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Approvvigionamento Prestazioni, Beni e Servizi, Dott.ssa Rita Bonciani, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama:

1. **di Approvare** il “Regolamento dell’attività Contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi dell’Azienda Usl Toscana Centro”, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia, come da Allegato “A” quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce quello approvato con delibera del Direttore Generale n. 916 del 20/06/2019 revisionato con delibera del Direttore Generale n. 982 del 08/07/2021;
2. **di Dare Atto** che dal presente provvedimento non derivano oneri di natura economica o finanziaria;
3. **di Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i., per le motivazioni espresse in narrativa;
4. **Di pubblicare** il presente atto sull’albo online ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. e sul sito aziendale sotto la sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la voce “Disposizioni generali”, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i;
5. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e s.m.i..

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Lorenzo Roti)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)

**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DEL
DIPARTIMENTO APPROVVIGIONAMENTO PRESTAZIONI, BENI E SERVIZI
DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI
D.LGS N. 36/2023 E SMI**

Delibera n. 916 del 06.06.2019	Prima approvazione
Delibera n. 982 del 08.07.2021	Prima revisione
Delibera.....	Seconda revisione

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI ORGANIZZAZIONE	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DIPARTIMENTO COMPETENTE.....	3
ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART. 3 – PRINCIPI INFORMATIVI	4
ART. 4 – CRITERI GENERALI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	4
ART. 5 – DEFINIZIONI.....	6
CAPO II – PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO	7
ART. 6 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ACQUISTI.....	7
ART. 7 – GESTIONE DELLE RICHIESTE DEI FABBISOGNI NON PROGRAMMATI DI IMPORTO SUPERIORE A €. 140.000	7
CAPO III – PROCEDURE DI ACQUISTO	8
ART. 8 – SCELTA DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO E UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALI REGIONALI/NAZIONALI	8
ART. 9 ADESIONI ACCORDIQUADRO/CONVENZIONI AGGIUDICATE DA ESTAR, CONSIP, MEPA, REGIONE TOSCANA QUALE SOGGETTO AGGREGATORE.....	8
ART. 10 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO, PRINCIPI E LIMITI DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO	8
ART. 11 – INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO	8
ART. 12 – GARANZIE	9
CAPO IV – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO RUP_AC E ORGANISMO TECNICO DI VALUTAZIONE (OTV)	9
ART. 13 – RUP_AC.....	9
ART. 14 – ORGANISMO TECNICO DI VALUTAZIONE.....	10
CAPO V – CONTROLLI E FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 15 – CONTROLLI DI IDONEITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	10
ART. 16 – FORMALIZZAZIONE DEI CONTRATTI.....	11
ART. 17 – TENUTA E CONSERVAZIONE DEI CONTRATTI.....	11
ART. 18 – IMPOSTA DI BOLLO	11
CAPO VI -ESECUZIONE DEI CONTRATTI AGGIUDICATI DA ESTAR/CONSIP/MEPA/ REGIONE TOSCANA QUALE SOGGETTO AGGREGATORE	11
ART. 19 - RESPONSABILE DI FASE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE-REF_AC FUNZIONI.....	11
ART. 20 – INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL REF	12
ART. 21 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - DEC. FUNZIONI.....	13
ART. 22 - NOMINA DEL DEC.....	13
ART. 23 - ASSISTENTE AL DEC - ADEC	13
ART. 24 - AVVIO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE	13
ART. 25 - COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'	14
ART. 26 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	15
ART. 27 – GESTIONE DEI SINISTRI.....	15
ART. 28 – SUBAPPALTO.....	15
ART. 29 – MODIFICHE CONTRATTUALI	16
ART. 30 - REVISIONE DEI PREZZI	16
ART. 31 - RITARDI E INADEMPIMENTI NELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE.....	16
ART. 32 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO.....	17
ART. 33 - PENALI	17
ART. 34 – CONTESTAZIONI E RISERVE – ACCORDO BONARIO.....	18
ART. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 36- RECESSO DAL CONTRATTO	19
ART. 37 - CESSIONE DEI CREDITI.....	19

ART. 38 - INCENTIVI PER IL PERSONALE.....	19
ART. 39 - PAGAMENTI.....	20
ART. 40 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	21
CAPO VII -DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PRIVACY.....	21
ART. 41 - NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI.....	21
ART. 42 - NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	21
ART. 43 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
CAPO VIII -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	22
ART. 44 – FORO COMPETENTE	23
ART. 45 – ENTRATA IN VIGORE	23
ART. 46 - NORME DI RINVIO	23

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione e Dipartimento competente:

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Dipartimento Approvvigionamento Prestazioni, Beni e Servizi e delle strutture organizzative afferenti allo stesso, di cui al D. Lgs n. 36/2023 e smi, cd. "Codice dei Contratti", sulla base del Regolamento organizzativo dell'Azienda USL Toscana Centro e relativo ai seguenti ambiti di competenza:

a) Beni e servizi di importo inferiore a € 140.000: con riferimento alla Delibera n. 307/2024 della Giunta Regione Toscana viene attribuita la competenza alle singole Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale in materia di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000 (IVA esclusa) con i limiti e nel rispetto della Delibera regionale sopracitata. Possono essere utilizzate le convenzioni presenti sul sistema Acquisti in rete CONSIP/MEPA;

b) Beni e servizi di importo superiore a € 140.000: l'attività contrattuale è svolta dalla centrale regionale di committenza/acquisti ESTAR, sulla base dei fabbisogni dell'Azienda. Nei limiti previsti dalla normativa regionale in materia di acquisti, l'Azienda può utilizzare, in assenza di Accordi Quadro/Convenzioni ESTAR/CONSIP/MEPA, su autorizzazione di ESTAR, tutte le procedure previste nel Codice dei contratti e smi, in qualità di Stazione Appaltante qualificata;

c) Adesioni a Convenzioni/Accordi Quadro di ESTAR: per acquisto di servizi socio- sanitari, assistenziali ed educativi, previsti dall'art. 101 c.3 bis della LRT n. 40/2005 e smi, oltre alla concessione di servizi svolti nelle strutture immobiliari di proprietà dell'Azienda USL Toscana Centro, ai sensi dell'art. 177 del Codice dei Contratti e s.m.i.;

d) Adesioni a Convenzioni/Accordi Quadro di ESTAR per acquisto di altre tipologie di beni e servizi previsti dall'art. 101 c.1 e dall'art. 101.1 della LRT n. 40/2005 e smi per le quali ESTAR opera quale centrale di committenza/acquisti regionale, ai sensi dell'articolo 62 del Codice dei Contratti e smi e della LRT n. 38/2007;

e) Adesioni a Convenzioni/Accordi Quadro della Regione Toscana quale soggetto aggregatore, di cui alla LRT n. 38/2007, per le categorie merceologiche di cui al DPCM 2018, ovvero di interesse regionale;

f) Adesioni a Convenzioni/Accordi quadro di Consip/MEPA, solo in mancanza di Convenzioni/Accordi Quadro della centrale di committenza/acquisti regionale ESTAR e a seguito di autorizzazione della stessa;

2. Il Dipartimento Approvvigionamento Prestazioni Beni e Servizi e le Strutture organizzative afferenti, agiscono coinvolgendo nel processo di acquisto le varie professionalità amministrative, sanitarie e tecniche dell'Azienda, con particolare riferimento agli Organismi Tecnici di Valutazione (OTV), per lo svolgimento dell'attività contrattuale di cui al punto 1.

3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento l'attività contrattuale relativa ai lavori pubblici, nonché l'acquisizione di beni e servizi afferenti al Dipartimento Area Tecnica e Patrimonio.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. L'attività contrattuale è disciplinata ai sensi:

- del D. Lgs. n. 36/2023 e smi cd "Codice dei Contratti pubblici e smi";
- della L. 241/1990 e smi "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- del D.P.R n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- dell'art. 133 della LRT n. 40 del 24/02/2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e smi;
- del D. Lvo n. 82/2005 e smi "Codice dei Contratti e smi dell'Amministrazione Digitale";
- della Legge Regione Toscana - LRT n. 38/2007 e smi e relativi regolamenti attuativi "Norme

in materia di contratti pubblici”;

- del D. Lgs n. 33/2013 e smi “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- della Legge n. 190/2012 e smi “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- della Delibera Giunta Regione Toscana n. 307 del 18/03/2024 “*Linee di indirizzo per gli affidamenti diretti nel Servizio Sanitario Regionale. Revoca della delibera GRT n. 1274/2018*”
- delle Delibere e Vademecum di ANAC in materia contrattuale;
- del Regolamento n.59/r del 07/10/2025 in materia di attività contrattuale dell’ente di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR), quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale;
- delle Delibere del Direttore Generale dell’Azienda in materia contrattuale e/o materie attinenti quali il Codice di comportamento, (Delibera DG n. 91/2024), la gestione del conflitto di interessi (Delibera DG n. 380/2024), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Delibera DG n. 118/2025) e loro successivi aggiornamenti;
- del Codice Civile;
- del presente Regolamento.

Art. 3 - Principi informativi

1. L’attività contrattuale di cui al presente Regolamento si uniforma:

- Ai principi informativi contenuti negli artt.1, 2, 3 del Codice dei Contratti e smi:
 - a) Principio del risultato**, che impone, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, l’obbligo di perseguire i risultati dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) Principio di fiducia** che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione;
 - c) Principio dell’accesso al mercato**, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal Codice dei Contratti e smi, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- Ai principi che governano l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di cui all’art. 4 e seguenti del Codice dei Contratti e smi:
 - **principio interpretativo e principio applicativo**, in forza dei quali le disposizioni del Codice dei Contratti e smi si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - **principi di buona fede e tutela dell’affidamento** che comporta che nella procedura di acquisto le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - **principio di auto-organizzazione amministrativa**, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione, nel rispetto della disciplina del Codice dei Contratti e smi e del diritto dell’Unione europea;
 - **principio di autonomia contrattuale**, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali, le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice dei Contratti e smi e da altre disposizioni di legge in materia;
 - **principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera

rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

- **principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice dei Contratti e s.m.i.;
- **principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture, oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente.

- Ai principi e diritti digitali di cui alla Parte II del Libro I del Codice dei Contratti e s.m.i. che prevedono, per le stazioni appaltanti, la garanzia della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti – programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento, esecuzione - nel rispetto del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i., garantendo l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operando secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. L'attività contrattuale dell'Azienda e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici aziendali sono svolti digitalmente mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali della Regione Toscana.

Art. 4 – Criteri generali dell'attività amministrativa

1. Le procedure di acquisto sono improntate al rispetto dei seguenti criteri previsti dalla L. 241/1990 e s.m.i. e dall'ordinamento europeo:

- **Economicità**, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- **Efficacia**, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- **Trasparenza e pubblicità**, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di acquisto, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- **Proporzionalità**, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- **Rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- **Sostenibilità energetica e ambientale**, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi, adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- **Prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, sia nella fase di svolgimento della procedura di acquisto, sia nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 5 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- **Amministrazione Contraente:** l'Azienda Usl Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda";
- **Dipartimento Approvvigionamento Prestazioni Beni e Servizi:** Struttura organizzativa finalizzata ad assicurare l'esercizio organico e integrato delle funzioni aziendali in materia di Approvvigionamento e prestazioni di beni e servizi e si articola in Strutture organizzative semplici e complesse, come previsto nel Regolamento organizzativo aziendale;
- **Strutture aziendali:** possono essere sia Strutture Organizzative Complesse-SOC, sia Strutture Organizzative Semplici-SOS;
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione che ha, ai sensi dell'art. 222 del Codice dei Contratti e smi, il compito di vigilanza e controllo sui contratti pubblici, al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione;
- **CIG – Codice Identificativo Gara:** il Codice alfanumerico generato dalla piattaforma di approvvigionamento digitale regionale "start" interoperabile con la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici BDNCP per ciascun appalto o lotto di gara, consente l'identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti e nell'ambito della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, consente di individuare univocamente le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura e dall'importo contrattuale;
- **Codice dei Contratti e smi:** il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, di seguito denominato "Codice dei Contratti e smi";
- **OTV -Organo Tecnico di Valutazione:** organismo che effettua le verifiche di conformità della documentazione tecnica delle offerte degli operatori economici e di supporto al RUP_AC nella valutazione di congruità tecnico/economica nelle procedure di affidamento diretto;
- **Criteri di aggiudicazione:** i sistemi in base ai quali viene aggiudicato l'appalto, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Di norma l'appalto viene aggiudicato all'operatore che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), sulla base dei criteri di valutazione pertinenti alla natura, all'oggetto, e alle caratteristiche del contratto, ed eventualmente dei sub-criteri o sub-pesi o sub-punteggi stabiliti negli atti di gara. Nei casi residuali, ovvero per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, oppure per appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e caratterizzati da elevata ripetitività (fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo) si aggiudica all'operatore che ha offerto il prezzo più basso rispetto a quello stimato posto a base di gara;
- **Decreto Trasparenza:** il D. Lgs n. 33/2013 e smi che detta norme sulla trasparenza dei contratti pubblici;
- **RUP_AC -Responsabile Unico del Progetto (amministrazione contraente) :** il soggetto che svolge le funzioni di cui all'art. 15 c.2 del Codice dei Contratti e smi e dell'art. 9 comma 7 dell'Allegato 1.2;
- **RAF-Responsabile fase di affidamento**
- **REF_AC -Responsabile di fase per l'esecuzione del contratto:** il soggetto che svolge le funzioni di cui all'art.15 c.4 del Codice dei Contratti e smi e del relativo Allegato 1.2 art. 8 per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, per l'utilizzo dello strumento di acquisto o di negoziazione;
- **DEC -Direttore dell'Esecuzione e ADEC:** il soggetto che svolge le funzioni di Direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 e dell'All. II.14 del Codice dei Contratti e smi ed eventuali suoi assistenti denominati ADEC-Assistenti Direttore dell'esecuzione;
- **DURC -Documento unico di regolarità contributiva:** il certificato che sulla base di un'unica richiesta attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne

gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento di cui all'art. 11 del Codice dei Contratti e smi;

- **DUVRI-Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza:** il documento con il quale sono valutati i rischi sulla sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e smi e nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare, oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal Committente o da altri appaltatori;
- **FVOE -Fascicolo virtuale operatore economico:** sono raccolte tutte le informazioni utili a verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti sia di natura tecnica che economica per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
- **Importo contrattuale:** il valore complessivo delle prestazioni dedotte nei contratti di appalto o nei contratti attuativi di Accordi/Convenzioni ESTAR/CONSIP/REGIONE TOSCANA. Corrisponde al valore aggiudicato al netto di IVA;
- **Operatore economico - OE**
- **Procedura aperta:** la procedura prevista dall' art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi, in cui qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara o di CPM , sulla base delle indicazioni contenute nel bando;
- **Procedura ristretta:** : la procedura prevista dall' art. 72 del D. Lgs. n. 36/2023 e smi la procedura alla quale possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati a seguito di selezione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione indicati nel bando;
- **PIAO:** il Piano Integrato Attività organizzative, di cui alla legge n.113 del 06/08/2021, rappresenta un documento unico di programmazione e ha sostituito e accorpato diversi piani predisposti obbligatoriamente dalle pubbliche amministrazioni, tra cui il Piano anticorruzione e Trasparenza che ne costituisce una sezione;
- **Quadro Economico:** importo economico complessivo presunto che costituisce il valore massimo e mai superabile di un Accordo quadro o di una Convenzione ESTAR/CONSIP/Regione Toscana quale soggetto aggregatore. Esso contiene ogni forma di opzione e modifica nel periodo contrattuale.

CAPO II –PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO

Art. 6 - Programmazione Triennale Acquisti

1. L'Azienda adotta il Programma triennale degli acquisti di forniture di beni e servizi compresi i servizi socio sanitari, sanitari ed educativi, superiori a € 140.000 è redatto sulla base dei fabbisogni dell'Azienda, da parte del Dipartimento Approvvigionamento Prestazioni, Beni e Servizi e delle strutture organizzative afferenti e trasmesso successivamente a ESTAR.

2. La responsabilità della formulazione, dell'aggiornamento e del monitoraggio dell'attuazione del Programma Triennale degli acquisti dell'Azienda è in capo al Direttore Amministrativo, il quale si avvale del Direttore del Dipartimento Approvvigionamento prestazioni beni e servizi e delle Strutture Organizzative afferenti, sia per l'ottenimento dei dati utili a definire il Programma che per la sua attuazione e il suo continuo aggiornamento.

3. Il Programma Triennale degli acquisti, di cui all'art. 37 del Codice dei Contratti e smi, viene formalmente adottato con Deliberazione del Direttore Generale ed è pubblicato sul sito web della stessa, nella sotto sezione "Bandi di Gara e Contratti" della sezione "Amministrazione Trasparente" a far data dal 30 ottobre di ciascun anno. E' aggiornato annualmente a scorrimento.

Art. 7 – Gestione delle richieste di fabbisogni non programmati di importo superiore a € 140.000.

1. Le richieste di beni e servizi non programmati nel corso dell'anno devono essere adeguatamente motivate in merito all'indifferibilità dell'intervento, con esplicita motivazione del mancato inserimento in programmazione.
2. Tali richieste costituiscono oggetto di aggiornamento della programmazione. In motivati casi di estrema urgenza si può procedere, su autorizzazione di ESTAR al soddisfacimento delle richieste fuori programma, anche prima del formale aggiornamento annuale della programmazione.
3. In caso di avvio di indizione di procedure di gara non inserite nel programma annuale, le richieste di attivazione dovranno essere corredate da apposita attestazione di copertura finanziaria.

CAPO III – PROCEDURE DI ACQUISTO

Art. 8 – Scelta delle procedure di acquisto e utilizzo delle piattaforme certificate digitali regionali/nazionali

1. L'Azienda per gli affidamenti fino a € 140.000 procede quale Stazione Appaltante qualificata come previsto dal Codice dei Contratti e smi e dalla DGRT n. 307/2024 e svolge le procedure di affidamento in modalità telematica, utilizzando le piattaforme digitali messe a disposizione dalla Regione Toscana denominate "start", o la piattaforma Acquisti in rete di CONSIP/MEPA, interoperabili con la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici - BDNCP.
2. Per importi superiori alla soglia di cui al punto 1, l'Azienda può utilizzare, salvo gli obblighi di adesione ad Accordi Quadro/Convenzioni ESTAR/CONSIP/MEPA/REGIONE TOSCANA quale soggetto aggregatore e su autorizzazione di ESTAR, tutte le procedure previste nel D.Lgs n. 36/2013 e smi.
3. L'Osservatorio regionale dei contratti pubblici mette a disposizione la piattaforma digitale regionale denominata "Sitat", interoperabile con la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici - BDNCP, che consente l'inserimento dei dati relativi all'esecuzione del contratto.

Art. 9 – Adesioni Accordi Quadro/Convenzioni aggiudicate da ESTAR, da CONSIP, da REGIONE TOSCANA quale soggetto aggregatore.

1. L'Azienda, previa autorizzazione di ESTAR, aderisce alle Convenzioni/Accordi, quadro tramite le piattaforme digitali messe a disposizione da ESTAR, da CONSIP, da MEPA e dalla REGIONE TOSCANA quale soggetto aggregatore.

Art. 10 – Normativa di riferimento, principi e limiti delle procedure d'acquisto

1. Alle procedure di acquisto di servizi e forniture di importo superiore a € 140.000 e inferiore alle soglie di rilevanza europea previste all'art. 14 c. 1 lettera c) del Codice dei Contratti e smi, eventualmente svolte dall'Azienda previa autorizzazione di ESTAR, si applicano le disposizioni dell'art. 50 del Codice dei Contratti e smi stesso.
2. Ai sensi dell'art. 49 del Codice dei Contratti e smi, in applicazione del principio di rotazione, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere rinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 5 del Codice dei Contratti e smi, per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

4. Il principio di rotazione non si applica per procedure di importo inferiore a € 5.000.
5. E' vietato l'artificioso frazionamento delle procedure di acquisto allo scopo di sottrarle alla disciplina ordinaria.

Art. 11 – Indizione delle procedure di acquisto

1. L'Azienda provvede alla indizione delle procedure mediante il provvedimento a contrattare di cui all'art. 17 comma 1 del Codice dei Contratti e smi.
- 2 La Delibera a contrattare per gli importi di cui al punto 1 è adottata dal Direttore Generale su proposta del dirigente competente.
3. L'Azienda inserisce le acquisizioni di importo superiore a € 140.000 nel programma di cui all'art. 6 e nei relativi aggiornamenti.
4. Per le acquisizioni di importo fino a € 140.000, previsti dall'art. 50 del Codice dei Contratti e smi, l'Azienda adotta un provvedimento sulla base dei seguenti importi di spesa:
 - **per gli importi fino a € 20.000** un provvedimento a contrattare trimestrale con contestuale aggiudicazione, in forma di determina dirigenziale. Tale provvedimento riporta in allegato un prospetto analitico dei beni e dei servizi affidati, comprensivo di tutte le informazioni e motivazioni della procedure attivate, in conformità all'art.17 c. 2 del Codice dei Contratti e smi
 - **per gli importi da € 20.000 a € 140.000** un provvedimento a contrattare con contestuale aggiudicazione, in forma di determina dirigenziale, per ogni singola procedura, ai sensi dell'art. 17 c.2 del Codice dei Contratti e smi.
5. L'attività contrattuale finalizzata alle acquisizioni di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) per gli importi inferiori a € 140.000 è svolta dalla Struttura organizzativa competente afferente al Dipartimento Approvvigionamento Prestazioni, beni e servizi, nel rispetto del principio di rotazione e tramite l'utilizzo della piattaforma digitale regionale "start". Le suddette acquisizioni possono essere precedute da indagine di mercato.
6. L'attività contrattuale finalizzata agli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000 (IVA esclusa) è svolta tramite l'utilizzo della piattaforma digitale regionale "start" dalla Struttura organizzativa competente per tipologia di acquisto e titolare del budget ed è consentita anche senza confronto concorrenziale.
7. Il principio di rotazione non si applica per procedure di importo inferiore a € 5.000.
8. La piattaforma digitale regionale "start" consente anche l'acquisizione del CIG - Codice Identificativo di Gara.

Art. 12 - Garanzie

1. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare il 2% dell'importo previsto nell'Avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice dei Contratti e smi e s.m.i.
2. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti. Quando richiesta, la garanzia definitiva non può superare il 10% dell'importo contrattuale.
3. Per quanto riguarda le procedure di affidamento dei contratti articolate in lotti distinti e separati, le suddette garanzie sono riferite, in termini di valore, rispettivamente, ai lotti per i quali ciascun operatore economico presenta offerta o al valore contrattuale dei lotti aggiudicati.

CAPO IV - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE (RUP_AC) E ORGANISMO TECNICO DI VALUTAZIONE (OTV)

Art. 13 – RUP_AC

1. Il RUP_AC deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 c. 2 del Codice dei Contratti e smi e dall'Allegato I.2.

2. Il RUP_AC è nominato dal Direttore Generale tra il personale in servizio assegnato alle Strutture afferenti al Dipartimento Approvvigionamento prestazioni beni e servizi. L'incarico non può essere rifiutato.
3. Può essere individuato un diverso soggetto all'avvio dell'istruttoria. Per le procedure di gara non inserite nella programmazione il RUP_AC viene individuato all'avvio della istruttoria. Il nominativo del RUP_AC è indicato nel bando o avviso con cui si indice la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto, ovvero, nell'invito a presentare offerta nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso.
4. Ferma restando l'unicità del RUP_AC, la stazione appaltante può individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento RAF. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP_AC.
5. Il RUP_AC, svolge le funzioni previste dall'art. 15 del Codice dei Contratti e smi e dall'allegato I.2 e rilascia la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi prevista dal Regolamento sul conflitto di interessi dell'Azienda.
6. Il RUP_AC, o altro Responsabile di fase di cui al punto 4, nello svolgimento dei propri compiti, adegua le proprie attività alle procedure aziendali, anche con riferimento alle misure in materia di anticorruzione di cui alla L. 190/2012 e smi, al Decreto Trasparenza e al PIAO Aziendale .
7. Il RUP_AC o altro Responsabile di fase di cui al punto 4, provvede all'acquisizione del CIG tramite la piattaforma regionale "start" e trasmette alla BDNCP i documenti relativi alla procedura di gara. Conserva l'archivio degli atti prevalentemente in formato digitale e, se necessario, anche cartaceo (verbali ed altri documenti di gara, deliberazioni, lettere commerciali, accertamenti e verifiche, garanzie, contestazioni, diffide, sanzioni, etc.) della procedura di affidamento in apposito fascicolo.
8. Il RUP_AC,, o altro Responsabile di fase di cui al punto 4 adempie agli obblighi informativi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Il RUP_AC,, o altro Responsabile di fase di cui al punto 4 gestisce i rapporti con i DEC e gli ADEC ed eventuali collaudatori.
10. Il RUP_AC, interviene altresì nel corso dell'esecuzione del contratto, nelle fasi in cui l'accordo o la convenzione lo prevedano e, in particolare, in caso di autorizzazioni al subappalto, recesso e risoluzioni contrattuali, autorizzazione alle variazioni contrattuali.

Art. 14 - Organismo Tecnico di Valutazione - OTV

1. Per gli affidamenti diretti di beni e servizi da € 5.000 a €. 140.000 l'Organismo Tecnico di Valutazione effettua le verifiche di idoneità/conformità tecnica dei beni/servizi offerti dagli Operatori Economici e supporta il RUP o il Responsabile della fase di affidamento nella valutazione di congruità tecnico/economica delle procedure negoziate e di affidamento diretto.
2. I nominativi dell'OTV sono individuati dalla struttura richiedente e comunicati al RUP_AC o al Responsabile della fase di affidamento della procedura d'acquisto.
3. Delle operazioni svolte dall' OTV viene redatto apposito verbale.

CAPO V – CONTROLLI E FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15 – Controlli di idoneità dell'Operatore Economico- OE

1. I controlli sul possesso dei requisiti d'idoneità dell'operatore economico, di cui agli articoli dal n. 94 al n. 98 del Codice dei contratti e smi, e di tutti gli ulteriori elementi soggettivi richiesti, sono svolti dalla Struttura competente afferente al Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi.
2. Ai sensi dell'art. 99 del Codice dei Contratti e smi, l'Azienda dispone verifiche sulla base delle autocertificazioni rilasciate dall'operatore economico, ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., in

ordine ai requisiti di idoneità dei contraenti, nell'ambito delle singole procedure di affidamento. Le verifiche vengono effettuate tramite la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE e, per gli altri documenti allegati dall'operatore stesso, attraverso altre piattaforme digitali nazionali e/o banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

4. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accertamenti previsti dalla normativa antimafia e controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, di cui rispettivamente, al D. Lgs. n. 159/2011 ed agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.

5. Per le procedure di importo fino a €. 40.000 le verifiche in ordine ai requisiti di idoneità dei contraenti, saranno svolte a campione, ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti e smi, sulla base delle autocertificazioni rilasciate dall'operatore economico in conformità al DPR n. 445/2000 e s.m.i.

Art. 16 - Formalizzazione dei contratti

1. I contratti dell'Azienda sono stipulati, ai sensi dell'art. 18 del Codice dei Contratti e smi, a pena di nullità, in forma scritta come previsto dall'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti e smi, in modalità elettronica mediante scrittura privata. I capitoli, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

2. La stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55 c. 1 e 2. Del Codice dei Contratti.

3. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, si procede mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata dell'Azienda.

4. In caso di adesione ad Accordi Quadro/Convenzioni ESTAR/CONSIP/REGIONE TOSCANA quale soggetto aggregatore, il contratto si formalizza con il contratto attuativo oppure con l'emissione dell'ordine di fornitura.

5. La volontà di contrattare dell'Azienda è manifestata soltanto nella forma scritta e rispetto ad offerte scritte dalla parte concorrente.

6. Il contratto è sottoscritto dal Direttore Generale dell'Azienda o dal Dirigente competente della struttura.

Art. 17 - Tenuta e conservazione dei contratti

1. I contratti stipulati dall'Azienda sono iscritti sul Repertorio Aziendale e conservati digitalmente dalle Strutture organizzative competenti afferenti al Dipartimento Approvvigionamento prestazioni beni e servizi.

Art. 18 – Imposta di bollo

1. Ai sensi dell'articolo 18, c. 10, nonché quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato I.4 al Codice dei Contratti e smi, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum, al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

2. L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 22 del 28/07/2023 ha fornito istruzioni specifiche per assolvere al bollo telematico dovuto dagli appaltatori al momento della stipula dei contratti.

3. Il valore dell'imposta di bollo, calcolata sulla base dell'importo contrattuale, è specificato nella Tabella A dell'Allegato I.4 del Codice dei Contratti e smi.

4. Per gli affidamenti di importo fino a €. 40.000 l'imposta non è dovuta (esente).

CAPO VI - ESECUZIONE DEI CONTRATTI AGGIUDICATI DA ESTAR/ CONSIP/ MEPA/ REGIONE TOSCANA QUALE SOGGETTO AGGREGATORE

Art. 19 - Responsabile fase esecuzione del contratto Amministrazione contrente (REF_AC). Funzioni.

1. Il REF svolge le funzioni previste dal Codice dei Contratti e smi all'art.15 e Allegato.I.2

2. Il Direttore Sanitario (DS) o il Direttore Amministrativo (DA) nominano, per quanto di propria competenza, il REF e il DEC se il valore della richiesta è inferiore a € 40.000; il Direttore Generale (DG) nomina i soggetti di cui sopra se il valore della richiesta è superiore a € 40.000.

2. Il REF comunica tempestivamente al RUP della Centrale di Committenza/ Acquisti ESTAR (RUP_CC) ogni evento che, a qualunque titolo, incida sugli accordi quadro/convenzioni stipulati dallo stesso (penali, risoluzioni, recessi, ecc.) 3. Il REF, acquisiti gli atti di gara da ESTAR (Provvedimento di aggiudicazione definitiva, capitolato, DUVRI, convenzione/accordo con il relativo CIG padre, etc.), acquisisce il CIG “derivato” e provvede, ove necessario, alla stipula del contratto attuativo o all’emissione dell’ordine di fornitura.

4. Il REF autorizza il DEC, se nominato, all’avvio dell’esecuzione della prestazione, con apposita nota.

5. Il REF, nei casi previsti dalla normativa vigente, può autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto con apposito provvedimento motivato.

6. Il REF accerta e verifica la prestazione oggetto del contratto secondo le modalità ivi indicate, ed inoltre dispone i pagamenti ove svolga anche la funzione di DEC.

7. Il REF, in coordinamento con il DEC, ove previsto, può ordinare la sospensione del contratto nei casi espressamente previsti dal Codice dei Contratti e smi, qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente l’esecuzione. Il REF cura la ripresa alla cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione.

8. Il REF inoltre:

- applica ed irroga le penali, in caso di inadempienze o ritardi da parte del fornitore aggiudicatario, con le modalità e misure previste dal contratto e ne dà comunicazione al RUP_CC di gara per il monitoraggio dell’intero contratto;
- segue ogni attività connessa alla verifica di conformità anche monitorando i tempi per l’espletamento della stessa previsti dal contratto;
- esamina i verbali relativi alle verifiche di conformità in corso di esecuzione redatti dal DEC;
- conferma con la sottoscrizione il certificato di verifica di conformità emesso dal DEC del contratto;
- conferma la regolare esecuzione per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, emessa dal Direttore dell’esecuzione, ove nominato, nei tempi indicati dalla normativa vigente;
- comunica al DEC i nominativi delle imprese subappaltatrici o sub contraenti;
- svolge, su eventuale delega del datore di lavoro, in coordinamento con il DEC ove nominato, i compiti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e smi;
- assolve tutti gli obblighi previsti dalla normativa in merito ai flussi informativi tramite il Sistema informativo telematico appalti della Toscana – SITAT, conseguenti alla acquisizione del CIG derivato;
- si sostituisce al DEC in caso di sua accertata inerzia e previo sollecito formale.
- approva le modifiche e le estensioni contrattuali previste negli Accordi Quadro e nelle Convenzioni, previa autorizzazione del RUP_CC di ESTAR.

Art. 20 – Individuazione e nomina del REF_AC

1. Il REF per i contratti di cui all’art. 1, lettera a) e b) del presente Regolamento, può coincidere con il RUP_AC del procedimento di gara, escluso i casi in cui il processo di acquisizione sia basato su Accordo quadro/Convenzione aziendale. Per i contratti inerenti i settori di competenza dell’Azienda di cui all’art. 1, lettera a) e b) del presente Regolamento, il REF è nominato dal Direttore del Dipartimento cui afferisce l’esecuzione del contratto.

2. Il REF è individuato tra i dipendenti dell’Azienda, sia con livello dirigenziale che con Incarico di Funzione, per la cura ed il coordinamento dell’esecuzione contrattuale, nella fase di programmazione o di richiesta di acquisto, all’interno delle strutture a cui afferisce la gestione dell’esecuzione dei contratti.

3. Per ogni contratto attuativo di Accordi quadro e Convenzioni, il nominativo del RES è riportato nel contratto.

Art. 21- Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC). Funzioni.

1. Il DEC svolge le funzioni previste all'art. 114 del Codice dei Contratti e smi, dall'art. 8 dell'Allegato I.2 e art 31 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti e smi, nonché quelle previste dal DM 07.03.2018 n. 49 e dall'art. 21 del DPGR 2018/7/R .

Il DEC è l'interlocutore principale del fornitore, è l'organo del procedimento deputato alla verifica della corretta esecuzione del contratto e alla proficua realizzazione del rapporto contrattuale.

2. Il DEC provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'Allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

3. Al fine di procedere con i pagamenti all'impresa affidataria, il DEC accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RES.

Art. 22 - Nomina del DEC

1. La nomina del DEC è effettuata dal Direttore del Dipartimento competente all'esecuzione del contratto o in fase di programmazione contrattuale o prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

2. In osservanza di quanto disposto dal relativo Allegato II.14 artt. 31 e 32 il DEC è sempre soggetto diverso dal REF in caso di prestazioni superiori a € 500.000 (IVA esclusa), oppure nei casi in cui la prestazione sia particolarmente complessa sul piano tecnologico, oppure ove è richiesta una pluralità di competenze.

3. Negli altri casi il DEC di regola coincide con il REF , a meno di diversa indicazione da parte dell'Azienda.

4. Il nominativo del DEC è riportato nel contratto.

Art. 23 – Assistenti al DEC - ADEC

1. Ai sensi dell'art. 114 c. 10 del Codice dei Contratti e smi, per i contratti nei quali la prestazione è di particolare importanza, il Direttore del Dipartimento competente, può nominare, anche nel corso del contratto, un Assistente al DEC al quale vengono affidate, per iscritto, una o più attività di competenza del DEC.

2. Il REF ed il DEC operano con l'ausilio di uno o più ADEC nominati dal Direttore del dipartimento competente in relazione alla complessità dell'appalto.

3. Agli ADEC sono affidati compiti relativi al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato.

Art. 24 - Avvio dell'esecuzione contrattuale

1. Il DEC, su autorizzazione del REF , dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall'impresa affidataria, nel quale sono indicati:

- le aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l'attività,
- la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

2. Il DEC può disporre, ai sensi dell'art. 50 c. 6 l'esecuzione anticipata della prestazione quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; in tal caso, il Direttore

dell'Esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'impresa affidataria per il rimborso delle relative spese.

3. Il DEC provvede all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza nei casi indicati all'art. 17 c. 9 del Codice dei Contratti e smi e nel verbale di consegna indica anche le prestazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire.

Art. 25 - Collaudo e Verifica di conformità

1. I contratti, ai sensi dell'art. 116 del Codice dei Contratti e smi, sono soggetti a collaudo e/o verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità alle previsioni e pattuizioni contrattuali.

2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, ad eccezione delle prestazioni di particolare complessità, per le quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. Per l'acquisto di beni e servizi relativi alle attrezzature sanitarie effettuati da ESTAR, il REF riceve, sulla base della tipologia di attrezzatura sanitaria, il documento di collaudo o dal personale dell'operatore economico affidatario del servizio di collaudo individuato da ESTAR, oppure dal servizio di manutenzione di Ingegneria clinica di ESTAR. In caso di segnalazione del DEC di eventuali difformità, si provvede alla formale contestazione all'operatore economico affidatario.

5. Laddove non diversamente previsto, il DEC, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica accertano anche che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

6. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto dell'appalto non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

7. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto dell'appalto non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità, dette attività sono ammesse in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

8. Ove, in relazione alla singola acquisizione, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, l'Azienda può disporre la risoluzione del contratto stipulato con l'affidatario e procedere all'aggiudicazione dell'appalto al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e di idoneità del contraente.

9. E' obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione:

- nei casi in cui, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

10. Nei casi in cui siano previste verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale, gli atti di gara ne fissano la periodicità, con cadenza almeno quadrimestrale. Gli atti di gara specificano la documentazione necessaria per la liquidazione delle singole fatture e gli accertamenti di conformità, qualora la frequenza delle fatturazioni e dei pagamenti non corrisponda a quella delle verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale. E' fatta salva la facoltà di compensare gli importi riferiti ad eventuali contestazioni in fase di liquidazione dei corrispettivi contrattuali residui o di rivalersi sulla cauzione definitiva.

11. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 26 Attestazione di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 50 c. 7 e dell'art. 116 c. 7 del Codice dei Contratti e s.m.i., il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità può essere sostituito con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal REF o dal DEC, se nominato.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 27 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DEC compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

2. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP_CC/ REF_AC .

3. Restano a carico dell'impresa affidataria, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti;

4. L'operatore economico affidatario non può pretendere compensi per danni se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

5. In tal caso l'impresa affidataria ne fa denuncia al DEC, nei termini stabiliti dal Capitolato di Gara o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

6. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'operatore economico affidatario, spetta al DEC redigere verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;
- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

7. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

Art. 28- Subappalto

1. Il RUP_CC autorizza i subappalti ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti e s. m. i. e comunica al RES_AC i relativi provvedimenti e le informazioni sull'impresa, la quale effettua le dovute

2. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., il DEC:

- verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al RUP_CC o al REF_AC;
- controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- accerta le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvede alla segnalazione al REF nel caso di inosservanze da parte dell'operatore economico affidatario.

3. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'operatore economico affidatario, il DEC coadiuva il REF nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'art. 104 del Codice dei Contratti e s.m.i.

Art. 29 - Modifiche contrattuali

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice dei Contratti e s.m.i. per le clausole di revisione dei prezzi, il RUP_CC o il RUP_AC possono disporre la modifica del contratto, nei casi previsti dall'art.120 del Codice dei Contratti e s.m.i., di norma senza procedere ad una nuova procedura di acquisto.

Art. 30 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 e dell'allegato II.2-bis del Codice dei contratti e s.m.i., in tutti i documenti di gara delle procedure di affidamento sopra € 140.000 vengono inserite le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto.

2. Queste clausole non alterano la natura generale del contratto, si attivano solo al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva ai sensi dell'art. 60 c.2 e c.2bis.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano indici sintetici elaborati dall'ISTAT con riguardo ai prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), ai prezzi alla produzione dell'Industria e dei servizi e agli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie. Tali indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

4. Il RUP_CC/ REF_AC procedono all'istruttoria necessaria per il riconoscimento della revisione dei prezzi richiesta.

Art. 31 - Ritardi e inadempimenti nell'esecuzione contrattuale

1. L'Amministrazione ha facoltà di contestare e di rifiutare le prestazioni non rispondenti, in tutto o in parte, ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche richieste o all'offerta del Fornitore individuato quale contraente.

2. In caso di contestazione, l'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore la sostituzione del bene o l'adeguamento del servizio, senza alcun onere aggiuntivo.

3. Qualora venga richiesta la sostituzione del bene o l'adeguamento del servizio, il Fornitore deve provvedere in tempo utile, in modo tale che l'Amministrazione non riceva danno nella necessaria continuità degli approvvigionamenti.

4. In caso di ritardo o rifiuto nell'ottemperare agli adempimenti richiesti, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dal fornitore, l'Amministrazione potrà rivolgersi ad altra ditta di fiducia, addebitando alla Ditta appaltatrice le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità proporzionali all'inadempimento e variabili da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento) del valore

della prestazione, fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali ulteriori danni subiti.

5. Gli importi dovuti dal fornitore per irregolarità commesse nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata o di servizi regolarmente eseguiti.

6. Al DEC, ove nominato, compete l'obbligo di comunicare tempestivamente al REF qualsiasi ritardo che si riscontri rispetto ai termini per l'adempimento contrattualmente sanciti. In particolare, nei casi di mancata consegna dei beni, il DEC rileva l'inadempimento contrattuale, ne riferisce al REF, valutando le soluzioni previste dal contratto e l'eventuale applicazione di penali.

2. Ritardi ed inadempimenti ritenuti gravi sulla base delle clausole contrattuali e della valutazione del DEC dovranno essere oggetto di tempestiva istruttoria e puntualmente contestate al fornitore per iscritto.

3. Il REF prende atto delle segnalazioni del DEC e le verifica ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.

Art. 32 - Sospensione del contratto

1. L'operatore economico affidatario del contratto ha l'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali nei tempi fissati nel contratto stesso e il DEC vigila sul rispetto di tale tempistica.

2. Il DEC, ai sensi dell'art. 121 c. 1 e c. 4 del Codice dei Contratti e smi, ordina la sospensione dell'esecuzione qualora la stessa sia temporaneamente impedita da circostanze particolari e solo per il periodo di tempo strettamente necessario. Redige apposito verbale nel quale devono essere indicate:

- le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
- le prestazioni già effettuate;
- le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
- i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

3. Il verbale, ai sensi dell'art. 121 c. 1 deve essere sottoscritto dall'impresa affidataria e inviato al RUP_CC o al RUP_AC/ REF_AC entro cinque giorni.

4. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 121 c. 2 del Codice dei Contratti e smi.

4. Ai sensi dell'art. 121 c. 5 del Codice dei Contratti e smi, qualora la sospensione, o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione contrattuale o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se l'Azienda si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

5. Ai sensi dell'art. 121 c. 4, cessate le cause della sospensione, il DEC lo comunica al RUP_CC o al RUP_AC/ REF_AC il quale dispone la ripresa dell'esecuzione contrattuale, indicando il nuovo termine contrattuale

6. Entro cinque giorni dalla suddetta disposizione del al RUP_CC o al RUP_AC/ REF_AC di ripresa delle prestazioni, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione contrattuale indicandone il nuovo termine. Il verbale è sottoscritto anche dall'operatore economico affidatario.

Art. 33 - Penali

1. Il RUP_CC/RUP_AC, ai sensi dell'art. 126 del Codice dei Contratti e smi, prevede nei documenti di gara l'applicazione di una penale giornaliera per la ritardata esecuzione della prestazione pattuita. La penale giornaliera per ritardato adempimento deve essere compresa tra lo

0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale netto. Le penali non possono superare il 10% dell'importo, pena la risoluzione del contratto.

2. Il DEC, se nominato, segnala al REF_AC le eventuali inadempienze. La comunicazione dell'applicazione delle penali all'affidatario è preceduta dalla segnalazione del REF_AC/RUP_CC o al RUP_AC circa le comprovate inadempienze, nonché dalla formale contestazione. L'affidatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro un termine congruo da determinare a cura del REF_AC/RUP_CC o del RUP_AC, a decorrere dal ricevimento della comunicazione. Nella citata comunicazione, l'Azienda specifica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che potrà avvenire a mezzo bonifico intestato all'Amministrazione, oppure mediante la decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

3. Le penali non si applicano per eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'affidatario.

Art. 34 – Contestazioni e riserve - Accordo bonario

1. Ai sensi dell'art. 211 del Codice dei Contratti e smi, le disposizioni previste dall'art. 210 del suddetto Codice in materia di iscrizione di riserve e contestazioni per lavori, si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

2. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP_CC o al RUP_AC/ REF_AC attivano l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

La procedura per l'attivazione dell'accordo bonario è disciplinata dall'art. 210 c. 3, 4, 5, 6 del Codice dei contratti e smi, anche per i contratti di forniture beni e servizi.

Art. 35 - Risoluzione del contratto

1. Il REF_AC propone al RUP_CC o al RUP_AC la risoluzione del contratto per grave inadempimento, nonché l'applicazione di tutte quelle sanzioni per la cui applicazione è prevista una valutazione discrezionale.

2. Il REF_AC, a seguito di istruttoria del DEC, propone al RUP_CC o al RUP_AC ogni altra ipotesi di risoluzione contrattuale dovesse ricorrere, prevista dal contratto o quale conseguenza di una diffida ad adempiere.

3. Fuori dai casi di superamento dei limiti di sospensione previsti dall'art. 121 del Codice dei Contratti e smi, la risoluzione degli Accordi e Convenzioni, nonché dei contratti, può essere disposta dal soggetto che li ha stipulati nei casi previsti dall'art. 122 del Codice dei Contratti e smi.

4. La risoluzione del contratto può avvenire anche nei casi previsti dagli artt. 1453 e ss. del C.C., ossia per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

3. Il DEC quando accerta un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al REF_AC una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

4. Il DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al REF_AC. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione contraente dichiara risolto il contratto.

5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale

in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. L'inadempimento grave e/o ripetuto degli obblighi contrattuali assunti dalla impresa aggiudicataria, consentirà comunque all'Azienda o alla Centrale di Committenza l'adozione di apposito provvedimento di risoluzione unilaterale del contratto/accordo quadro o convenzione, cui farà seguito comunicazione formale e motivata, da notificarsi alla controparte a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

7. Nel caso di impossibilità sopravvenuta totale, l'impresa non potrà richiedere la controprestazione e dovrà restituire quella che abbia già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. L'impossibilità sopravvenuta parziale dà diritto ad una riduzione della prestazione, fatta salva la facoltà della controparte di recedere dal contratto qualora non sussista l'interesse all'adempimento parziale.

8. Nel caso di sopravvenuta eccessiva onerosità per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, nonché a seguito di richiesta di revisione prezzi non accettata dalla controparte, è prevista la risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 del c.c..

9. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a forniture regolari, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

10. L'Azienda ha facoltà di prevedere negli atti di gara la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per sopravvenuta aggiudicazione di gare regionali.

11. L'Azienda ha facoltà di risolvere anticipatamente i rapporti contrattuali in regime di esclusiva qualora, in corso di esecuzione, si rilevino situazioni di concorrenzialità sul mercato.

12. L'Azienda può procedere alla risoluzione unilaterale di Accordi quadro/Convenzioni, qualora intervengano convenzioni o altri strumenti posti in essere da ESTAR/CONSIP/MEPA/REGIONE TOSCANA quale soggetto aggregatore.

13. Il contratto è in ogni caso risolto quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione, di cui al Codice dei Contratti e smi, delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice dei Contratti e smi.

14. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 36 – Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice dei Contratti e smi, l'Azienda in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, può recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all'affidatario tramite PEC, decorsi i quali il RUP_CC o il RUP_AC/REF_AC prendono in consegna il servizio o la fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a.

2. L'Azienda, in caso di recesso, corrisponde all'operatore economico affidatario il pagamento dei servizi e delle forniture eseguite, nonché del valore dei materiali esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14.20.

Art. 37 - Cessione dei crediti

1. Per le cessioni dei crediti si applicano le disposizioni della L. n. 52/1991 come previsto dall'art. 120 c. 12 del Codice dei Contratti e smi.

2. Ai sensi dell'All. II.14 del Codice dei Contratti e smi:

- Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

- Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, e concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
- Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 38 – Incentivi per il personale

1. È prevista l'incentivazione del personale dipendente dell'Azienda, ai sensi dell'art. 45 e dell'All.I.10 del Codice dei Contratti e smi, anche per gli affidamenti diretti, nei casi in cui il RUP_AC/REF_AC sono soggetti diversi dal DEC.
2. L'incentivo è determinato in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento.
3. L'importo corrispondente all'incentivo deve essere previsto nella decisione di contrarre, nel quadro economico dell'acquisto e accantonato sul budget.
4. Il RUP_AC/REF_AC è soggetto diverso dal DEC, con riferimento al riconoscimento dell'incentivo, nei casi in cui l'appalto ha ad oggetto servizi e forniture di particolare importanza.
5. La ripartizione degli incentivi è disciplinata da apposito regolamento aziendale.

Art. 39 - Pagamenti

1. L'operatore economico affidatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura emessa dall'operatore economico affidatario dovrà riportare il numero dell'Ordine ed il CIG precedentemente comunicati dall'Azienda, nonché indicazioni e/o documentazione inerente l'esecuzione della prestazione contrattuale (es: per le forniture, il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce; per i servizi, la nota dettagliata dell'intervento effettuato).
2. Il pagamento delle spese liquidate avviene mediante emissione di mandati a favore dei creditori, a condizione che le prestazioni siano state eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, come da accertamenti, verifiche di conformità/attestazione di regolare esecuzione.
3. Per la decorrenza del termine di pagamento fa fede la data di ricezione in Azienda della fattura elettronica emessa dall'operatore economico affidatario, il quale dovrà inviarla tramite il Sistema di Interscambio – SDI, salvo soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica. Può far fede la data degli accertamenti/verifiche di conformità se avvenute successivamente.
4. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla prescritta verifica di regolarità del D.U.R.C. in corso di validità dell'operatore economico affidatario, come previsto dal Decreto del Ministero e delle Politiche sociali del 30/01/2015.
5. In caso di DURC irregolare l'ufficio competente dell'Azienda applica la procedura prevista dall'art. 31 c. 3, 4 della L. 98/2013 e dall'art. 11 c. 6 del Codice dei contratti e smi, cd "intervento sostitutivo" che produce effetti patrimoniali.
6. Il pagamento, come previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 e smi, deve essere effettuato nel rispetto del termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura; ove è prevista una verifica della prestazione (certificazione di regolare esecuzione della prestazione/conformità) i 60 giorni decorrono dalla effettuazione della medesima, anche se la fattura è pervenuta in un momento antecedente la stessa consegna della merce o lo svolgimento del servizio. In questo caso le attività di verifica della prestazione devono svolgersi e concludersi prontamente.

7. In caso di ritardo nel pagamento, gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
8. IL RUP_AC/REF_AC/DEC devono osservare tale termine nella fase di liquidazione del contratto.
9. Il pagamento deve avvenire in favore del creditore sul conto dedicato, dal medesimo indicato, nel rispetto della L. n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.
10. Nel caso delle verifiche di conformità "semplificate" (a campione e in corso di esecuzione), il certificato di pagamento si intende emesso con la liquidazione delle fatture che avviene in via telematica ed automatica sulle piattaforme contabili.
11. Ai pagamenti liquidati con periodicità diversa da quella della verifica di conformità, si procede mediante liquidazione delle fatture secondo le procedure previste o i regolamenti aziendali. I contratti potranno disciplinare iter particolari a seconda dei diversi oggetti e ambiti di intervento.
12. Il pagamento di somme superiori a € 5.000 dell'importo dovuto è soggetto alle verifiche presso l'agenzia delle Entrate, come previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, svolte mediante procedura informatica.

Art. – 40 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e smi. A tal fine, deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 comporta la nullità assoluta del contratto in oggetto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Per i casi di inottemperanza alle disposizioni in materia, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6 della Legge n. 136/2010.

CAPO VII - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PRIVACY

Art. 41 - Norme in materia di trasparenza dei contratti pubblici

1. Ai sensi dell'art. 28 c. 1 del Codice dei Contratti e smi e dell' art. 37 del Decreto Trasparenza, le informazioni e i dati relativi alla programmazione di servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici del Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi e Strutture Organizzative afferenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 del Codice dei Contratti e smi ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del Codice dei Contratti e smi, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici – BDNCP attraverso le piattaforme digitali utilizzate dall'Azienda, di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.
2. L'Azienda assicura il collegamento tra la sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs n. 33/2013 e smi in materia di trasparenza tramite un collegamento ipertestuale con la piattaforma digitale regionale “start”, “start sanita”, “sitat”.
3. Sono pubblicati nella predetta sezione del sito istituzionale dell'Azienda le informazioni e gli atti previsti dalla Delibera ANAC n. 264/2023 modificata ed integrata dalla Delibera ANAC n.

601/2023 e dal Vademecum approvato dal Consiglio dell'ANAC in data 30/07/2024 in materia di affidamenti diretti.

4. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici – BDNCP presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto.

Art. 42 - Norme in materia di Prevenzione della Corruzione

1. Le figure professionali quali i Dirigenti delle Strutture organizzative afferenti al Dipartimento Approvvigionamento prestazioni beni e servizi, il RUP, il RES, il DEC, l'ADEC e l'eventuale Collaudatore del contratto conformano la propria attività a quanto disciplinato in materia dall'apposita sezione del PIAO dell'Azienda, ai sensi della L. n. 190/2012 e smi.

2. I Dirigenti delle Strutture afferenti al Dipartimento Approvvigionamento prestazioni beni e servizi, il RUP_AC, il REF_AC, il DEC e l'ADEC forniscono al Responsabile per la prevenzione della corruzione – RPCT tutto il supporto per la gestione del rischio in tutte le sue fasi di analisi, valutazione e trattamento del rischio.

3. Il RPCT, (Responsabile Prevenzione, corruzione e trasparenza) effettua monitoraggi preventivi e ispettivi anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi in uso presso le strutture dell'Azienda, cui deve essere garantito l'accesso.

4. Nelle procedure o nei contratti di acquisto di beni e servizi delle Strutture afferenti al Dipartimento Approvvigionamento prestazioni beni e servizi, sono richiamate la clausole relative al:

- Codice di comportamento aziendale approvato con Delibera del Direttore Generale n. 91/2024, sensi dell'art. 54 del D.lgs n.165/2001 e smi;
- Patto di Integrità approvato con Delibera del Direttore Generale n. 706/2023 per acquisti di importo superiore a €. 40.000;
- al conflitto di interessi e pantouflage per le figure del RUP_AC/REF_AC/DEC/ADEC/Collaudatore, come previsto dal Regolamento sulla gestione del conflitto di Interessi, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 380/2024;

5. Gli Operatori Economici affidatari sono tenuti al rispetto del suddetto Codice di comportamento dell'Azienda, del suddetto Patto di Integrità e si conformano al suddetto Regolamento sulla gestione dei conflitti di interessi, rilasciando le dovute dichiarazioni e documentandone i contenuti.

Art. 43 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti contrattuali si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (di seguito, Codice) modificato dal D.Lgs n. 101/2018, nonché dai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della normativa sopra richiamata, in modo da assicurare la tutela della riservatezza degli interessati e fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti (D.lgs n. 36/2023 e smi e D.Lgs 33/2013 e smi).

3. Il trattamento dei dati verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge.

4. Ove sia necessario il trattamento di dati personali, da parte del fornitore aggiudicatario, ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari (art. 9, par. 1 GDPR), l'Azienda USL Toscana Centro, quale Titolare del trattamento dati (art. 4 n. 7 GDPR), nomina il suddetto fornitore Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

5. I dati personali dei soggetti che l'Azienda Usl Toscana Centro richiede per finalità inerenti le procedure di acquisto e di esecuzione dei contratti, sono utilizzati esclusivamente per gli scopi sopra indicati, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

4. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Usl Toscana Centro, legalmente rappresentata dal Direttore Generale.

5. Il conferimento dei dati da parte dell'operatore economico affidatario ha natura obbligatoria. I dati raccolti possono essere utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari.

6. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal D. Lgs. n. 101/2018.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 - Foro competente

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Firenze, sede legale dell'Azienda Usl Toscana Centro.

Art. 45 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Delibera di approvazione del Direttore Generale dell'Azienda.

Art. 46 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme del Codice dei Contratti e smi, del Codice Civile e ad ogni altra disposizione regionale o nazionale che intervenga in materia di contratti pubblici, nonché ad eventuali linee guida o specifiche deliberazioni di ESTAR quale centrale di committenza regionale;